

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 8 del 15 dicembre 2020

“Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 ‘Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico’ e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile’”

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011. Proroga termini)

L'articolo si limita a prorogare il termine sino al quale i Comuni non possono adottare nuovi Piani regolatore generali (PRG) o varianti ai PRG medesimi che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zone agricole se non abbiano completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con la medesima destinazione urbanistica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.